



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI FIUMINATA A.S. 2021/2022

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’ affidamento ha per oggetto i sottoelencati servizi inerenti la mensa scolastica della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Fiuminata:

- L’organizzazione e la gestione del servizio di produzione pasti (a pranzo), in porzioni singole o pluriporzioni;
- Il trasporto dei pasti su contenitori idonei tramite veicoli dotati delle autorizzazioni e conformità di legge per la consegna dei medesimi al refettorio sito in Fiuminata – Villa Felicioli;
- Fornitura, scodellamento e distribuzione dei pasti presso il terminale di consumo, sulla base del menù fornito dal Comune di Fiuminata, regolarmente vistato dall’autorità sanitaria competente, agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal 27/09/2021 al 30/06/2022, secondo il calendario regionale e d’istituto, con esclusione dei giorni di chiusura anche non programmata), agli alunni frequentanti la scuola primaria (una volta a settimana dal 27/09/2021 al 30/06/2022 secondo il calendario regionale e d’istituto, con esclusione dei giorni di chiusura anche non programmata) ;
- L’allestimento dei tavoli del refettorio con tovaglie, bicchieri e piatti in ceramica e posate non monouso, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di contatto con gli alimenti (D.M. 21/03/1973 e D.Lgs. 108/92);
- Pulizia utensili ed attrezzature necessarie alla confezione, consumo e distribuzione dei pasti, nessuna esclusa;
- Pulizia locali cucina e refettorio, delle stoviglie, nessuna esclusa, con utilizzo di attrezzature ed elettrodomestici ivi esistenti.
- Piani di autocontrollo HACCP.

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, al personale docente e al personale ATA avente diritto (in servizio durante la refezione).

Il servizio deve essere gestito con assunzione di ogni rischio di impresa per eventuale maggiore onerosità dei servizi, per utilizzo di mezzi e strumenti propri e per sopravvenuti maggiori costi di manodopera. L’attività dovrà essere svolta con autonoma organizzazione imprenditoriale. L’autonoma organizzazione di impresa del soggetto appaltatore non dovrà comportare alcun rapporto di etero direzione o gerarchia con il personale comunale, poiché le competenze organizzative e direttive dei lavoratori utilizzati nell’appalto sono in capo, in via esclusiva, alla ditta stessa. Pertanto la progettazione, la realizzazione ed il controllo del servizio sono in capo alla ditta affidataria.



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

Art. 2 – DURATA

Il presente affidamento ha la durata a decorrere dal 15/09/2021 e fino al 30/06/2022.

ART. 3 – MATERIE PRIME DA UTILIZZARE E SERVIZI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta affidataria, l'approvvigionamento di tutte le materie prime necessarie per il confezionamento dei pasti (compresi gli alimenti per soggetti affetti da intolleranze alimentari certificate) e per la loro distribuzione, i prodotti per le pulizie, la mano d'opera relativa alle operazioni di cui sopra e lo spostamento e ricollocamento degli arnesi per eseguire le pulizie e il confezionamento e la distribuzione dei pasti.

La Ditta aggiudicataria del servizio deve assicurare che tutti i prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dei pasti sono selezionati ed utilizzati nelle varie fasi garantendo il completo rispetto della legislazione vigente in materia igienico – sanitaria, ed assicurare un elevato standard di qualità nutrizionali.

L'impresa aggiudicataria deve essere dotata di servizi controllo qualità per i generi alimentari e per l'occorrenza dovrà dimostrare l'intervento del controllo sanitario per carni e pesce.

Tutti i prodotti utilizzati dall'impresa appaltatrice dovranno, comunque, essere di ottima qualità e di prima scelta ed appartenenti a marche di diffusione regionale e nazionale.

È fatto assoluto divieto di utilizzare derrate per le quali al momento della preparazione – somministrazione sia superato il periodo minimo di conservazione indicata dalla data di scadenza, è altresì, fatto divieto assoluto di congelare e riutilizzare pane ad altre materie prime acquistate fresche.

Le derrate alimentari dovranno essere conformi a tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia che qui si intendono tutte richiamate. Le derrate fornite debbono possedere requisiti e caratteristiche di qualità igienica, nutrizionale, organolettica e merceologica conformi a quelli richiesti dal presente Capitolato. Non è ammesso l'utilizzo di derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati (cosiddetti cibi transgenici); l'impresa appaltatrice è tenuta a verificare e dimostrare l'assenza di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) attraverso la richiesta ai propri fornitori. Per ciascuna delle seguenti derrate o categorie di derrate potranno essere richieste una scheda tecnica contenente i dati identificativi del produttore o fornitore dell'impresa, nonché l'organismo nazionale abilitato al controllo e alla certificazione nel caso di prodotti biologici ed ogni ulteriore notizia in merito alle linee di rifornimento, gli eventuali centri di stoccaggio ed all'organizzazione del trasporto dai centri di stoccaggio alle mense terminali. Si precisa che per fornitore deve intendersi ogni azienda incaricata dalla impresa aggiudicataria di effettuare la fornitura e di consegnare direttamente o tramite vettore le derrate alimentari nella dispensa della mensa scolastica e la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto delle derrate stesse. L'amministrazione comunale potrà disporre modifiche e/o integrazioni alle tabelle dietetiche ed ai menù che l'impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare senza oneri aggiuntivi. Tali variazioni saranno sempre e in ogni caso sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del A.S.P. competente. Nel caso in cui uno o più prodotti non fossero disponibili sul mercato, essi saranno



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

momentaneamente sostituiti da prodotti di filiera controllata. In tal caso il Comune si riserverà di richiedere all'impresa un'attestazione della non reperibilità del prodotto tramite certificazione emessa da Associazione di produttori o da altro Ente egualmente riconosciuto.

Art. 5 – MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di preparazione e confezionamento dei pasti saranno eseguite presso un centro di cottura a disposizione dell'operatore economico affidatario immediatamente prima della somministrazione, mentre lo scodellamento e la distribuzione verranno eseguiti presso le aule del plesso scolastico adibite a refettorio

Il centro di cottura e il refettorio dovranno essere mantenuti ed adeguati, a cura e spese della ditta affidataria, alle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di produzione e somministrazione di alimenti e pasti da asporto (catering) come richiesto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal Reg. CE 852/2004. In particolare il centro di cottura utilizzato dall'operatore economico dovrà essere ubicato nel Comune di Fiuminata o in un Comune limitrofo e dovrà essere in possesso dei requisiti igienici e delle capacità tecniche necessarie (spazi, attrezzature, personale) per garantire il numero dei pasti giornalieri oltre al titolo abilitativo di somministrazione di alimenti e pasti da asporto come indicato dalla normativa vigente in materia.

L'orario di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto è stabilito dall'Amministrazione comunale, in relazione alle esigenze organizzative dell'Istituto scolastico.

ART. 6 IMPORTO A BASE DI GARA

Per l'appalto dei servizi di cui ai precedenti articoli viene individuato un prezzo base a pasto, pari a Euro 5,00 + Iva al 4%, .

Ai fini puramente indicativi si prevede la preparazione di circa 6000 pasti. Il numero dei pasti stimato potrà variare in più o in meno nel corso dell'appalto, senza che ciò comporti modifiche nell'applicazione del presente capitolato.

L'eventuale variazione del numero degli utenti non dà luogo a variazioni del prezzo unitario pattuito, né a risarcimento di danni. Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere gravante sulla Ditta appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato.

Art. 7 – PERSONALE, IGIENE DEL PERSONALE, IDONEITÀ SANITARIA E RELATIVE NORME

Il personale deve:

- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria (libretto sanitario) per il miglior espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalle normative vigenti;
- operare nel rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione;
- essere di assoluta fiducia e provata riservatezza e rispettare il segreto d'ufficio;



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

Le operazioni relative alle prestazioni previste dal presente bando dovranno essere eseguite solo da personale alle dipendenze della Ditta. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato, deve conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione ed inoltre deve essere costantemente aggiornato sulle stesse. Prima dell'inizio del servizio la Ditta deve comunicare al Comune l'elenco dei nominativi di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle rispettive qualifiche. La Ditta dovrà fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro prescritti dalle normative vigenti in materia di igiene da utilizzare in orario di servizio. Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla L. 283/1962 ed al suo regolamento di esecuzione DPR 327/1980 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dal D. Lgs. 155/1997 e dalla D.G.R. n. 339 del 27/03/2006. Comunque tutte le norme vigenti in materia di alimenti e bevande si intendono qui richiamate.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare ed applicare, nei confronti del personale impegnato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di Settore e dalla normativa vigente. In particolare la Ditta appaltatrice si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive previste dal C.C.N.L. di riferimento, per tutto il personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere per tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell'esecuzione nel servizio. Restano a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri ed obblighi inerenti la sicurezza dei propri dipendenti per la specifica attività a cui sono preposti.

La ditta aggiudicataria risponde pure per i danni alle persone o alle cose che dovessero derivare al Comune, al proprio personale o agli utenti per fatto ascrivibile alla ditta medesima e/o ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa. La ditta si obbliga a tal fine a stipulare idonea assicurazione infortunistica e di responsabilità civile, in modo tale da garantire agli addetti ed ai terzi in genere, ogni copertura contro qualsiasi rischio derivante dalle attività previste dal presente capitolato per i seguenti massimali:

R.C.T.:

- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per persona;
- € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per cose;



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

R.C.O.:

- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila) per persona.

La ditta si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze dei servizi nonché a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

La ditta è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi. In caso di astensione dal lavoro di personale assegnato, la ditta è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione dei dipendenti assenti con personale avente le stesse caratteristiche, adeguandosi alle indicazioni operative e disposizioni emanate dal Comune, limitando il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l'utente. In caso di astensione dal lavoro per sciopero, la ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei Servizi essenziali.

La ditta si obbliga ad indicare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali organizzativi e amministrativi, quale interlocutore unico, responsabile durante le ore di lavoro per ogni problema organizzativo relativo al servizio, che funga anche da referente nei rapporti con la stazione appaltante,

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il proprio personale di pass di riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente: cognome, nome, fotografia, Ditta di appartenenza.

La ditta si obbliga inoltre, dietro richiesta del Comune, ad esibire ogni idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità retributiva e l'applicazione integrale del contratto, nonché un'attestazione di correttezza contributiva rilasciata dalla sede INPS o INAIL competente. Al Comune resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazione dell'Ispettorato del lavoro risulti che la ditta non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al punto A) del presente articolo, la ditta riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima pari al 30% del canone mensile, fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti la ditta non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

La ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità previste nel CSA anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.32, comma 8 del Codice.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

L'aggiudicataria deve effettuare i servizi, con l'uso della massima diligenza, a suo rischio e con l'accollo di tutte le spese necessarie, di qualunque entità e natura, nel luogo e secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel presente capitolato.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi affidati e risponde dell'inosservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dal presente capitolato rilevanti per le attività affidate.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento delle attività oggetto della futura convenzione, al controllo dei risultati e alla verifica della regolarità retributiva e contributiva dell'aggiudicataria nei confronti dei propri soci e dipendenti.

Tale attività viene esercitata attraverso visite periodiche presso le strutture di servizio ed attraverso il contatto diretto con gli utenti.

La vigilanza ordinaria nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato appartiene all'Area Amministrativa Contabile del Comune di Visso, oltre ai competenti Servizi di Igiene Pubblica.

In ordine alla valutazione ed al controllo sul funzionamento del servizio, le parti dovranno tenere conto di quanto espresso da eventuali organismi di partecipazione degli utenti presenti all'interno del servizio.

Art. 11 - PENALI

In caso di irregolarità nelle forniture, l'amministrazione comunale farà pervenire all'azienda appaltatrice, per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organismi deputati al controllo.

L'aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

Per il ritardo nell'esecuzione delle specifiche prestazioni previste in contratto, in particolare per il mancato invio del personale necessario, si applica una penale giornaliera da € 100,00 ad € 500,00, salvo sempre il mancato pagamento del corrispettivo per la prestazione non assolta ed il risarcimento di eventuali maggiori danni che il Comune provi di aver subito. La penale sarà graduata in relazione alla gravità del disservizio arrecato.

L'aggiudicataria, diffidata ad adempiere, avrà la facoltà di presentare le sue contro-deduzioni, all'esito delle quali la penale potrà essere revocata a cura del responsabile del procedimento.

La diffida ad adempiere ed il provvedimento di applicazione della penale sono notificate all'aggiudicataria in via amministrativa.

Art. 12 - PAGAMENTI



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

L'aggiudicataria produrrà un prospetto riepilogativo dei pasti effettivamente erogati che dovrà coincidere per i pasti dei bambini con il numero dei buoni pasto consegnati dal personale scolastico, mentre per i pasti del personale docente ed ata dovrà coincidere con fogli di registro mensile sottoscritti dalla Fiduciaria di ciascuno dei tre plessi scolastici. A seguito del positivo riscontro la ditta procederà ad emettere conseguente fatturazione elettronica.

Ove il servizio non possa essere svolto per cause non imputabili all'aggiudicataria, alla stessa non compete comunque alcun compenso, qualora il Comune comunichi l'impedimento, anche a mezzo telefono, con almeno 8 ore di anticipo.

La liquidazione sarà effettuata dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura che riterrà opportuna e previa diffida, nel caso l'aggiudicataria risulti inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero inadempiente rispetto ai propri soci e dipendenti per retribuzioni e oneri contributivi, ovvero ancora inadempiente con riguardo agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

ART.13 – PROCEDURA DI GARA

Il servizio è affidato per mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 (G.U. n. 181 del 30-07-2021) in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

ART.14 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

ART. 15 -CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore, a pena di esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:

IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice)

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza, per il tipo di attività corrispondente al servizio appaltato. All'impresa di Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato ove è stabilito.

CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lettera c) e Allegato XVII parte II del Codice)

a) avere svolto nell'ultimo biennio, con buon esito e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, specificando l'ente appaltante e i singoli importi contrattuali.

b) Possesso della certificazione UNI 10854:1999 HACCP

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale assegnerà all'aggiudicataria un termine perentorio per l'inizio del servizio. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso infruttuosamente, di revocare l'aggiudicazione e/o risolvere il contratto e di affidare il servizio ad altro operatore economico ritenuto idoneo.

E' inoltre facoltà del Comune di Fiuminata, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui sopra, risolvere il contratto di appalto in tutti i casi di grave inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalle norme vigenti, dal contratto e dal presente capitolato e, in particolare, nei seguenti casi:

a) interruzione del servizio senza giusta causa;



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

Casella PEC: comune.fiuminata.mc@legalmail.it

- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal C.C.N.L. nei confronti di dipendenti;
- c) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- d) qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'aggiudicatario, diffidato ad adempiere entro un dato termine, non si sia adeguata;
- e) qualora la ditta non mantenga, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

In caso di risoluzione per grave inadempimento della ditta aggiudicatario, il Comune potrà anche procedere, al fine di garantire la continuità dei servizi, di particolare delicatezza, all'affidamento ad altro operatore. In tal caso ogni onere del servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali maggiori spese, anche per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicatario, e verrà prelevato dalle somme eventualmente ad essa ancora dovute da parte del Comune, fatto sempre salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto sarà automatica e di diritto in caso di fallimento, liquidazione o cessazione della ditta aggiudicatario.

Nel caso di risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente articolo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni ulteriori per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Si procederà anche alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 17 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO – SEDE OPERATIVA – FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto da stipularsi, l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio a Fiuminata presso gli uffici del Comune.

Qualsiasi controversia relativa al presente contratto é demandata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Macerata, esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Fiuminata, 17/09/2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ferioli Stefano

Firma autografa omessa art. 3 D. Lgs. n. 39/93